

## **LEGGE PROVINCIALE 24 gennaio 2025, n. 01**

**Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)**

IL CONSIGLIO PROVINCIALE  
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
promulga

la seguente legge:

### **Art. 1**

*Modificazioni dell'articolo 3 della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 7 (Istituzione del consiglio provinciale dei giovani)*

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2009 è sostituito dal seguente:

"1. Il consiglio provinciale dei giovani è nominato dalla Giunta provinciale, entro centoventi giorni dalla data di nomina della Giunta, e rimane in carica per la durata della legislatura. Esso è composto da:

- a) il presidente pro tempore della consulta provinciale degli studenti istituita dall'articolo 40 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola 2006), sostituito in caso di assenza o impedimento dal vicepresidente della consulta;
- b) quattro membri eletti tra i componenti della consulta provinciale degli studenti sostituiti in caso di assenza o impedimento dagli studenti collocati utilmente nella graduatoria di elezione; per garantire la continuità di funzionamento del consiglio, questi membri restano in carica fino alle elezioni suppletive o fino al rinnovo della consulta;
- c) quattro membri provenienti dal mondo associazionistico giovanile trentino e dal mondo universitario, individuati tra i candidati di maggiore età dalla struttura provinciale competente in materia di politiche giovanili a seguito di consultazioni e sulla base del principio di rotazione; in presenza di un numero maggiore di candidature si procede per sorteggio; rimane comunque ferma la necessità di assicurare la rappresentanza dei diversi settori; per garantire la continuità di funzionamento del consiglio, sono individuati anche i sostituti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza;

- d) due componenti designati dal consiglio degli studenti dell'Università degli studi di Trento;
- e) i presidenti pro tempore dei piani d'ambito provinciali istituiti ai sensi della legge provinciale sui giovani 2007, sostituiti in caso di assenza o impedimento dai rispettivi vicepresidenti."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2009 è inserito il seguente:

"1 bis. I componenti del consiglio provinciale dei giovani non possono essere nominati tra persone che rivestono cariche elettive in organi della Provincia o degli enti locali. I componenti non possono altresì superare i trentacinque anni di età; al compimento del trentacinquesimo anno decadono automaticamente e sono sostituiti, ad esclusione dei presidenti pro tempore dei piani d'ambito provinciali e dei rispettivi vicepresidenti."

3. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2009 è abrogato.

#### Art. 2

##### *Disposizione transitoria*

1. Le modificazioni apportate dall'articolo 1 della presente legge all'articolo 3 della legge provinciale n. 7 del 2009 si applicano per il rinnovo del consiglio provinciale dei giovani dalla legislatura successiva a quella in cui entra in vigore la presente legge.

#### Art. 3

##### *Disposizione finanziaria*

1. Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, stimate nell'importo di 500 euro a regime, si provvede con i relativi bilanci provinciali nell'ambito della missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), programma 11 (Altri servizi generali), titolo 1 (Spese correnti) - spese discrezionali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 24 gennaio 2025

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
Maurizio Fugatti